



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

UNARMA (NICOLOSI ANTONIO)
PEC: unarmaasc@pec.it

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
PEC: udc@postacert.difesa.it

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI - Ufficio Rapporti con la Rappresentanza
Militare
PEC: crm36736@pec.carabinieri.it

Decisione 01/04/2025 n. 3.68

Ricorrente: Antonio Nicolosi, nella qualità di Segretario Generale di UNARMA – Associazione Sindacale Carabinieri

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

In data 18 novembre 2024, il sig. Antonio Nicolosi, in qualità di Segretario generale di UNARMA – Associazione Sindacale Carabinieri, ha chiesto allo Stato Maggiore della Difesa e al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 316 del D.P.R. 90/2010, l'accesso ai dati relativi al numero complessivo, al tipo, alla composizione degli alloggi di servizio ubicati nella provincia di Roma, nonché al ruolo/grado degli assegnatari.

In assenza di riscontro, parte ricorrente ha presentato una nuova istanza, in data 12 dicembre 2024, per comprendere lo stato d'avanzamento della richiesta di ostensione.

L'Amministrazione non ha riscontrato la richiesta di accesso nei termini di legge.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Avverso tale silenzio-diniego parte ricorrente ha adito nei termini la Commissione, affinché si pronunciasse sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990.

Con memoria pervenuta in data 20 gennaio 2025, lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato di aver accolto parzialmente l'istanza. In particolare, lo Stato Maggiore ha chiarito di avere a disposizione solo i dati degli alloggi di servizio ASIR (alloggi di servizio all'incarico di rappresentanza), ASI (alloggi di servizio all'incarico), AST (alloggi di servizio temporanei) e ASGC (alloggi di servizio gratuiti collettivi) appartenenti al patrimonio del demanio militare, distinti per patrimonio alloggiativo dell'Esercito Italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare, mentre non dispone di altri dati relativi agli alloggi di servizio dell'Arma dei Carabinieri.

Con memoria del 6 febbraio 2025, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha, invece, rappresentato di non essere obbligato a riscontrare l'istanza di accesso, in quanto, da un lato, l'art. 316 del D.P.R. 90/2010 riguarda esclusivamente gli alloggi di servizio concessi dall'Esercito Italiano, dalla Marina Militare e dall'Aeronautica Militare al personale dell'Arma in servizio in ambito interforze difesa e non anche gli alloggi di servizio dell'Arma dei Carabinieri (disciplinati dagli artt. 362 e ss. del citato D.P.R. 90/2010); dall'altro, che la prima istanza è stata trasmessa al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri solo "per conoscenza", mentre la seconda istanza è stata indirizzata esclusivamente al Ministero (sebbene sia stata inviata anche al Comando Generale).

DIRITTO

Preso atto della nota dello Stato Maggiore della Difesa, la Commissione rileva innanzitutto che il ricorso è parzialmente improcedibile, per cessazione della materia del contendere, con riguardo al patrimonio alloggiativo dell'Esercito Italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare concesso al personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio in ambito interforze difesa.

Con riferimento, invece, agli alloggi dell'Arma dei Carabinieri, si evidenzia che, come correttamente rappresentato dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, l'art. 316 del D.P.R. 90/2010 – che ammette l'accesso ai dati relativi agli alloggi di servizio da parte delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari – non riguarda gli alloggi dell'Arma (disciplinati dagli artt. 362 e ss. del citato D.P.R. 90/2010).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Occorre, però, osservare che nessuna disposizione relativa agli alloggi dell'Arma dei Carabinieri esclude che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possano accedere ai dati riguardanti tali alloggi, potendo infatti trovare applicazione la disciplina generale in materia di accesso.

Ebbene, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), della legge 241/1990 e dell'art. 4 del D.P.R. 184/2006, gli enti esponenziali possono chiedere l'accesso agli atti amministrativi, ma, come ogni soggetto, devono dimostrare di essere titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, che per i suddetti enti si sostanzia nell'interesse collettivo di cui sono portatori.

Nel caso di specie, non è contestato che UNARMA sia un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari, dotata di rappresentatività ai sensi dell'art. 1478 del d.lgs. 66/2010.

Inoltre, si evidenzia che UNARMA ha come scopo quello di *“favorire la promozione, la cura e la tutela del benessere del personale, interconnesso quest'ultimo, nella sua accezione più ampia e normativamente orientata, al “benessere organizzativo” che si intende comunemente, la capacità dell'organizzazione di garantire il benessere fisico, psicologico e sociale di tutti i propri militari”*.

Conseguentemente, deve ritenersi sussistente in capo alla parte ricorrente un interesse legittimante l'accesso ai dati relativi al numero complessivo, al tipo e alla composizione degli alloggi di servizio ubicati nella provincia di Roma, nonché al ruolo/grado degli assegnatari, proprio in considerazione del fatto che tali dati sono connessi allo scopo dell'associazione, ovvero tutelare il benessere della propria categoria di riferimento.

Né può sostenersi che non debba essere concesso l'accesso in quanto la prima istanza è stata trasmessa al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri solo “per conoscenza”, mentre la seconda istanza è stata indirizzata esclusivamente al Ministero. Infatti, le istanze proposte dalla parte ricorrente sono comunque pervenute a conoscenza dell'Amministrazione, che avrebbe dovuto in ogni caso provvedere.

Pertanto, ad avviso della Commissione, anche alla luce della giurisprudenza amministrativa, non è opponibile a colui che chiede l'accesso a documenti amministrativi la circostanza che la relativa istanza sia stata presentata ad un ufficio diverso da quello che ha formato o legittimamente detiene gli atti cui s'intende accedere, sussistendo l'obbligo di trasmissione dell'istanza all'ufficio competente (*cf.* Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2001, n. 207 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-*bis*, 18 aprile 2016, n. 4498).

Pertanto, il ricorso deve essere *in parte qua* accolto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere; per il resto, la Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 1° aprile 2025

p. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE



Carlo Saltelli
07.04.2025
10:19:38
GMT+02:00